

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 24.08.2022

Oggi 24 agosto 2022 alle ore 20.30, presso la sede sociale sita in Brescello (RE), via R. Cartesio n.11, si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione di volontariato "SOCHREA ODV" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche allo statuto dell'Associazione per migrazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a seguito di Pec ricevuta dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti tutti i n.12 (dodici) soci.

Assume la presidenza dell'assemblea la signora Monica Michelon, Presidente del Consiglio Direttivo, la quale chiama a fungere da segretario il socio sig. Stefano Airini.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente informa brevemente i soci della ricezione, in data 06 maggio 2022, di una Pec da parte dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che sollecita alcune modifiche allo statuto per poter essere correttamente iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni pervenute.

Segue ampio dibattito al termine del quale l'assemblea delibera all'unanimità di modificare lo statuto come risulta dal testo aggiornato che si allega al presente verbale formandone parte integrante.

L'assemblea autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti per la registrazione del presente Statuto, deducendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017 ed a procedere alle necessarie comunicazioni presso gli organi competenti.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione alle ore 21.30.

Il Segretario

Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE		
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA		
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA		
REG. IL	02 SET. 2022	SERIE 3
N.	374	CON € ESENTE
IL DIRETTORE DELL'U.T.		

(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Parleoni

Nicola Parziale

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"SOCHREA - ODV"

Articolo 1

Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del codice civile, del D.Lgs., 3 luglio 2017 numero 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: "SOCHREA – ODV", con sede legale nel comune di Brescello (RE).

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'associazione è illimitata.

Il regolamento interno, qualora adottato, sarà predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea e disciplinerà, in armonia con il presente statuto e nel rispetto delle disposizioni di legge, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione per l'attività dell'ente. Con deliberazioni del proprio Consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove. Essa potrà operare in Italia e all'estero nei modi e con gli strumenti che saranno di volta in volta ritenuti idonei per il conseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 2

Scopi e attività

Art 2.1) L'associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

a) beneficenza, al sostegno a distanza, o all'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno



di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

b) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali.

Intende pertanto svolgere la sua esclusiva attività nei confronti di soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, culturali e familiari disagiate.

L'associazione intende altresì contribuire all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo e/o all'attuazione di attività svolta all'estero riconducibili al concetto di volontariato in particolar modo nel territorio africano (nello specifico nella Repubblica democratica del Congo - Sud Kiwu). Tale attività potrà svolgersi anche con progetti miranti al soddisfacimento di esigenze primarie: alimentari, igieniche, scolari, rafforzati anche attraverso la promozione del sostegno scolastico a distanza. Ciò nel tentativo, ambizioso, ma non per questo irrealizzabile, di attenuare le sofferenze dei più deboli e disagiati, nella convinzione che un investimento in tali direzioni starà all'origine di una futura rinascita e riscatto di tante popolazioni del mondo. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea ordinaria dei soci, ad altre Associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei propri fini sociali.

Art.2.2) L'Associazione, oltre ad operare in proprio, potrà cooperare con altre Istituzioni o gruppi, ispirati agli stessi principi che animano l'Associazione stessa, per portare a compimento progetti concreti. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi ade-



renti e non persegue in alcun modo finalità lucrative; come strumenti operativi l'Associazione utilizzerà tutto ciò che è utile allo scopo nel rispetto delle disposizioni di legge:

- a) organizzazione di raccolte di generi di prima necessità oppure di denaro;
- b) formazione di persone per collaborare in Italia o nel terzo mondo;
- c) invio di persone volontarie "in loco" per organizzare e seguire la distribuzione o la messa in opera concreta di quanto raccolto, o per una più stabile presenza di servizio;
- d) sostegno alle iniziative di Associazioni o enti, aventi le medesime finalità, intraprese in Italia e nei territori dei paesi poveri, anche mediante l'invio di denaro di beni strumentali, al fine di fornire costruire impianti, strutture e quant'altro consenta la riduzione del disagio;
- e) utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa e quant'altro utile, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della fame e del sottosviluppo;
- f) organizzare gruppi di lavoro e dibattiti su problematiche connesse al disagio sociale, educativo e culturale;
- g) provvedere alla redazione, all'acquisto e alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche e audiovisive, materiale volto alla sensibilizzazione dei soci e del pubblico alle tematiche oggetto dell'attività dell'associazione;
- h) svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi sociali;
- i) sollecitare lo svolgimento della vita associativa per favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze dei soci, nonché promuovere la diffusione di stili di vita improntati all'accoglienza, all'ospitalità, all'altruismo, e arricchire tali sentimenti di solidarietà anche attraverso esperienze di viaggi organizzati in luoghi colpiti da calamità o particolarmente



disagiati o di culto;

- j) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta indiretta degli scopi istituzionali;

Art. 2.3) Le attività di cui ai commi precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'associazione è apolitica e apartitica, con democraticità della struttura.

Articolo 3

Risorse economiche

Art. 3.1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es:



feste, sottoscrizioni anche a premi);

i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 3.2) È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art.3.3) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 (quattro) mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti i sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 3.4) Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art.3.5) Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 4

Membri dell'Associazione



All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Articolo 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Art.5.1) L'ammissione a socio, deliberato dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Art.5.2) Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, alla prima assemblea degli associati che



sarà convocata.

Art. 5.3) In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domande presentate da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 5.4) La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno;
- c) per esclusione :
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione che provocano danni materiali o all'immagine dell'associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dall'annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.



Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né alla restituzione di quanto versato all'Associazione a qualsiasi titolo. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 5.5) Sono "Amici dell'Associazione" coloro che, pur non essendo soci, apprezzano le finalità dell'Associazione, e ne sostengono l'attività condividendo la promozione di taluni eventi associativi quali manifestazioni, incontri e pubblici dibattiti etc.; gli "Amici dell'Associazione" non acquisiranno la qualità né lo status di associato ma verranno costantemente informati delle attività e delle iniziative promosse dall'Associazione.

Articolo 6

Diritti e doveri dei soci

Art. 6.1) I soci hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- c) prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.



Art. 6.2) I soci sono obbligati a:

- a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto;
- c) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- d) versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- e) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Articolo 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 8

L'Assemblea Generale dei Soci

Art. 8.1) L'Assemblea Generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Art. 8.2) Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della



quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

Art. 8.3) L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio direttivo o 1/5 (un quinto) degli associati ne ravvisi l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Art.8.4) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica (via e-mail o whatsapp) da recapitarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 8.5) L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo il quale nomina fra i soci un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 (trenta) minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza di voti ed avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale.



Art.8.6) L'Assemblea Ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, elegge il Presidente e il Consiglio direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- b) approva o rigetta il bilancio consuntivo e preventivo;
- c) esamina e delibera sulle relazioni del Presidente e i rendiconti finanziari;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- f) delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) approva eventuali regolamenti interni e relative variazioni;
- i) fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- j) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- k) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto o proposti dal Consiglio direttivo;
- l) delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e l'interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 8.7) L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei presenti. Per deliberare lo scioglimento



dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 9

il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 13 (tredici) eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo.

Art.9.1) Il Consiglio direttivo:

- a) nomina al suo interno un Presidente, un Vice- Presidente ed un segretario;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) predispone bilancio o rendiconto;
- d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- e) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- f) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;



g) provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Art.9.2) Al Presidente, che ha la rappresentanza legale della società, potranno essere delegate parti dei poteri spettanti al consiglio direttivo.

Art. 9.3) il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 7 (sette) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Art. 9.4) Il Consiglio direttivo si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo 3 (tre) componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Art.9.5) I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 10

Il Presidente

Art.10.1) Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo entrante, scelto all'interno del medesimo. Egli decade contemporaneamente al Consiglio direttivo. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione.



Egli presiede l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio direttivo e ne provvede alle convocazioni, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art.10.2) Il Vice-Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art.10.3) Il Consiglio direttivo decade per dimissioni del Presidente o per le dimissioni, anche in tempi differiti, della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice-Presidente anziano o in subordine il consigliere più anziano, dovrà convocare, entro 15 (quindici) giorni, l'Assemblea dei soci, da tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni, per l'elezione del Presidente e del nuovo Consiglio direttivo, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Articolo 11

Segretario e tesoriere

Segretario, qualora se ne preveda l'utilità, è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio direttivo. Al Segretario spetta la redazione dei verbali delle riunioni degli organi sociali e la tenuta dei relativi libri e registri. Salvo diverse disposizioni del Consiglio direttivo, spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art.11.1) Il Tesoriere, qualora se ne preveda la funzione, è nominato, a maggioranza del Consiglio direttivo, su indicazione del Presidente, all'interno del Consiglio medesimo. Egli sovrintende alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendo le scritture



contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art.11.2) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice-Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice-Presidente.

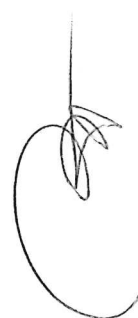
Articolo 13

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Articolo 14

Clausola compromissoria



La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui 2 (due) da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Articolo 15

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

F/ti: Varasi Gianpietro - Bocchi Monica - Elena Rosa - Silvia Rosa - Stefano Airini - Silvano Groppi - Monica Michelin - Bruni Valerio - Bucci Maria Carmela - Airini Quirindo - Sugliano Carla - Groppi Alessandro.



AGENZIA DELLE ENTRATE		
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA		
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA		
REG. IL	02 SET. 2022	SERIE 3
N.	3704	CON € 15.000,00
IL DIRETTORE DELL'U.T.		

(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pierleoni

Nicola Parziale

